



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

**COPIA**

---

Deliberazione **GIUNTA COMUNALE** n. 67 del 06/06/2012

---

**OGGETTO**

IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE IMU - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012 - PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

---

L'anno **duemiladodici** addì **sei** del mese di **Giugno** alle ore **13:00** nella residenza Municipale venne convocata, nei modi di legge, la GIUNTA COMUNALE.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
RIZZOLI ANDREA	Sindaco	Presente
STRINGHINI ENNIO	Vice Sindaco	Presente
SPAGNA CLAUDIO	Assessore Anziano	Presente
ZILIOLI MAURA	Assessore	Presente
BARATTIERI BARBARA	Assessore	Presente
SIMONAZZI LUIGI	Assessore	Presente

Partecipa all'adunanza GRANELLI ROBERTA in qualità di Segretario Comunale.

---

RIZZOLI ANDREA nella qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.

---



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del 14-3-2011 di istituzione, dall'anno 2014, dell'Imposta Municipale propria (I.M.U.) e l'art. 13 del DL n. 201 del 6-12-2011, convertito nella Legge n. 214 del 22-12-2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", riguardante l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a regime dal 2015;

VERIFICATO l'art. 8, comma 7, del Dlgs. n. 23 del 14-3-2011, circa l'individuazione nel Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote I.M.U., da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

PRESO ATTO delle variazioni (cui comma 4 dell'art. 13 del DL 201/2011 - Legge n. 214/2011) dei moltiplicatori da applicare alle rendite dei fabbricati e dei terreni iscritti in catasto, già rivalutate ai sensi degli artt. 48 e 51 della legge 662/96;

RICHIAMATI i commi 6, 7 e 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) che dispongono circa le aliquote basi da adottare per la determinazione dell'Imposta Municipale propria in via sperimentale:

- 0,76 per cento per l'aliquota di base;
- 0,4 per cento per aliquota per l'abitazione principale
- 0,2 per cento per l' aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (L. 214/2011):

- comma 6 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 3 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille;
- comma 7 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di aumentare o diminuire sino a 2 punti l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 4 per mille per abitazione principale e pertinenza;
- comma 8 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 1 punto l'aliquota ridotta dell'imposta pari al 2 per mille per i fabbricati rurali strumentali all'attività agricola (cui art. 9, comma 3/bis, DL n. 557/93);
- comma 9 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di diminuire sino a 4 punti l'aliquota base dell'imposta pari al 7,6 per mille per immobili non produttivi di reddito fondiario o locati;
- comma 10 circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di elevare fino a concorrenza dell'imposta dovuta la detrazione base di Euro 200,00 prevista per l'abitazione principale;
- comma 10 ultimo periodo (che richiama l'art. 6, comma 3-bis, Dlgs. 504/92) circa l'applicazione dell'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze alle fattispecie (separazioni legali) di cui all'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 504/1992 e circa la potestà (art. 59 Dlgs. 446/97) di prevederne l'applicazione anche per anziani e disabili (art. 3, comma 56, Legge 662/96); e la sola detrazione, ma non aliquota ridotta, per le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli alloggi regolarmente



## COMUNE DI TORRIALE

PROVINCIA DI PARMA

assegnati dall'ERAP (cui art. 8, comma 4, del Dlgs. 504/92);

- comma 11 circa la quota di imposta riservata allo Stato e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale svolte dal Comune;
- comma 12 circa le modalità di versamento dell'imposta con F24;
- comma 15 circa la tempistica e le modalità di invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VALUTATO che, stante quanto disposto dalla normativa vigente, in forza della quale:

- IL 50% dei proventi IMU calcolati con l'aliquota base, esclusi i proventi derivanti dall'applicazione dell'IMU sull'abitazione principale e sugli immobili rurali strumentali il cui gettito è interamente incassato dal Comune, deve comunque essere riservata allo Stato;
- le eventuali agevolazioni che il Comune, ai fini IMU potrebbe introdurre ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 devono essere finanziate autonomamente stante la disposizione dell'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011 che infatti stabilisce che "le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato" per garantire gli equilibri di bilancio, nonostante la politica di contenimento e di razionalizzazione delle spese correnti, a fronte del taglio ai trasferimenti statali conseguente alla normativa contenuta nell'art. 13, comma 17 e nell'art. 28 del D.L. n. 201/2011, si rende necessario proporre al Consiglio comunale di applicare l'IMU aumentando l'aliquota di base di 0,20 punti percentuali da 0,76% a 0,96% e di confermare l'aliquota al 0,4% per l'abitazione principale e pertinenze e del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

VALUTATO tuttavia che, nell'intento di attenuare la pressione fiscale per le fasce deboli e per quelle che comunque per effetto delle nuove disposizioni normative subiranno un importante aumento di pressione tributaria di imposta municipale propria sperimentale rispetto all'imposta comunale sugli immobili, si debba proporre al Consiglio Comunale di:

- di prevedere che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e pertanto all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato;
- di prevedere che l'aliquota prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche agli immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del servizio interessato e dal Responsabile del Settore Affari Economici e Finanziari;



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'ordinanza del Sindaco n. 27 del 26.06.2009;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

**DELIBERA**

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI PROPORRE al Consiglio Comunale di determinare, per l'anno 2012, le aliquote relative all'Imposta Municipale propria (I.M.U) così come di seguito indicato:

a) Aliquota base 0,96%;

b) Aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, per unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o data in comodato; per immobili posseduti da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata: 0,4% ;

c) Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 : 0,2%;

3. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione dello stesso.

Successivamente,

**LA GIUNTA COMUNALE**

ravvisata, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge;

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

D.lgs.vo.n. 267/2000 e s.m.

---



COMUNE DI TORRILE  
PROVINCIA DI PARMA

---

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
F.to RIZZOLI ANDREA

IL Segretario Comunale  
F.to GRANELLI ROBERTA

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO  
TORRILE, 19/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
GRANELLI ROBERTA

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale on-line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 19/06/2012 fino al 04/07/2012 .

Addì 19/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 19/06/2012 , E' DIVENUTA ESECUTIVA il 29/06/2012 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to